

(N. 539)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati il 14 luglio 1949 (V. stampato N. 264).

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 LUGLIO 1949

Retrocessione a cittadini italiani già residenti in taluni comuni del Trentino dei beni ceduti alla Società fiduciaria germanica in liquidazione di Bolzano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I cittadini italiani, residenti prima del 31 dicembre 1939 nei comuni di Sant'Orsola, Palù, Fierozzo, Frassilongo e Luserna, hanno diritto di riacquistare dalla Società fiduciaria germanica di liquidazione (D.A.T.) di Bolzano la

proprietà dei beni immobili da essi rispettivamente ceduti a detta Società.

La riconsegna di tali beni immobili avverrà nello stato di fatto in cui essi si troveranno al momento della riconsegna stessa o in quello in cui essi si sono trovati nel momento in cui gli interessati ne hanno già preso possesso, senza che le eventuali mutazioni avvenute nella loro condizione diano titolo ad azione di qualsiasi natura.

I contratti agrari in corso conservano i loro effetti.

La Società fiduciaria germanica di liquidazione avrà diritto ad essere rimborsata del prezzo eventualmente pagato per l'acquisto, nonchè delle somme eventualmente versate per liberare gli immobili da ipoteche, canoni, censi, livelli ed, in genere, da diritti ed oneri reali, nonchè per il pagamento di tributi relativi al periodo anteriore alla data di acquisto ovvero posteriore alla ripresa di possesso degli interessati.

Art. 2.

La domanda di riacquisto di cui al precedente articolo deve essere presentata, a pena di decadenza, dagli interessati residenti in Italia, al Commissario del Governo nella regione Trentina-Alto Adige, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per gli interessati residenti all'estero, tale domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla Rappresentanza diplomatica o consolare, od a qualsiasi Missione ufficiale del Governo ita-

liano, che provvede alla immediata trasmissione al Commissario del Governo nella Regione Trentina-Alto Adige.

Il Commissario del Governo, accertata la sussistenza nel richiedente del possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 1, trasmette la domanda alla D.A.T. per la stipulazione del contratto di retrocessione.

Agli effetti della presente legge, per il rilascio dei certificati di cittadinanza degli interessati, si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 157.

Art. 3.

Tutti gli atti e contratti relativi alla retrocessione dei beni di cui alla presente legge sono esenti da tassa di bollo e soggetti alle imposte fisse di registro e ipotecarie.

Sono salvi gli emolumenti a favore dei conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi a favore degli uffici finanziari.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.